



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 maggio 2023
(OR. en)

9307/23

EDUC 161
JEUN 86
SOC 314
EMPL 205

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio su ulteriori misure per tradurre in realtà il riconoscimento reciproco automatico nel settore dell'istruzione e della formazione

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio in oggetto, approvate dal Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" nella sessione del 16 maggio 2023.

Conclusioni del Consiglio su ulteriori misure per tradurre in realtà il riconoscimento reciproco automatico nel settore dell'istruzione e della formazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

RIAFFERMA il suo forte impegno politico a tradurre in realtà lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e RICORDA il contesto politico illustrato nell'allegato.

SOTTOLINEA quanto segue:

1. La Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea ("Convenzione di Lisbona sul riconoscimento"), elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO e adottata nel 1997, fornisce, insieme ai suoi testi sussidiari, un quadro giuridico per il riconoscimento dei titoli di studio dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria di secondo grado che danno accesso all'istruzione superiore. Nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (IFP), gli Stati membri si sono impegnati a favore del processo di Copenaghen per una cooperazione rafforzata che promuova la fiducia reciproca, la trasparenza e il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze.

2. Sulla base di tale quadro giuridico, la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero¹ fissa obiettivi ambiziosi e chiaramente definiti che gli Stati membri devono conseguire entro il 2025. In particolare, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di:
- adottare le misure necessarie per conseguire il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio dell'istruzione superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero a livello di istruzione superiore;
 - compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio dell'istruzione e della formazione secondaria di secondo grado che danno accesso all'istruzione superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado.
3. Le definizioni di "riconoscimento reciproco automatico di un titolo di studio" e di "risultati di un periodo di studio all'estero", sia a livello di istruzione superiore che a livello di istruzione e formazione secondaria di secondo grado, figurano nell'allegato della raccomandazione del 2018 e sono pienamente applicabili alle attuali conclusioni del Consiglio.

¹ GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1.

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

1. Non è possibile realizzare un vero spazio europeo dell'istruzione senza la consapevolezza che il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all'estero è uno degli elementi fondamentali per promuovere la mobilità per l'apprendimento. Quando il riconoscimento non è automatico, può comportare oneri amministrativi sia per gli istituti e gli erogatori d'istruzione e formazione sia per i discenti, compromettendo la parità di accesso a un'istruzione e a una formazione eque e di qualità lungo tutto l'arco della vita e ostacolando la mobilità e l'acquisizione di abilità e competenze trasversali necessarie per lo sviluppo personale, civico e professionale e per una maggiore occupabilità. Affinché l'Unione europea mantenga e rafforzi il proprio vantaggio competitivo, è indispensabile sfruttare appieno il potenziale dello spazio europeo dell'istruzione, in modo che i discenti possano sfruttare al meglio tutte le opportunità di istruzione e formazione in tutta l'UE.
2. Le misure volte a promuovere la trasparenza, e quindi a rafforzare la fiducia, sono fondamentali per promuovere il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all'estero nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado (comprese l'istruzione generale e l'IFP). L'efficace attuazione del riconoscimento reciproco automatico dipende dall'accelerazione e dal mantenimento dei progressi compiuti nell'ambito dello spazio europeo dell'istruzione e dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) verso una trasparenza e fiducia maggiori.
3. Gli Stati membri e la Commissione europea hanno collaborato con successo per fornire una serie di strumenti e sono stati compiuti passi significativi nell'ambito del processo di Bologna per fornire agli Stati membri un pacchetto di strumenti per rendere il riconoscimento reciproco automatico una possibilità concreta nell'istruzione superiore. Tali strumenti comprendono, tra l'altro, le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG), il supplemento al diploma, il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), il sistema di istruzione superiore a tre cicli e il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

4. Sono stati compiuti passi importanti anche nel settore dell'IFP, anche attraverso il processo di Copenaghen e in particolare attraverso il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).
5. La rete dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC) è fondamentale per l'attuazione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio in Europa, in particolare nell'istruzione superiore, in quanto i NARIC rappresentano un'importante fonte di conoscenze, informazioni e buone pratiche per tutti gli attori che si occupano di riconoscimento reciproco automatico.
6. Gli accordi bilaterali, multilaterali e regionali sul riconoscimento reciproco automatico nell'UE possono promuovere la fiducia e la trasparenza, sostenere il riconoscimento reciproco automatico e ispirare una più ampia cooperazione europea al fine di attuare la raccomandazione del 2018.

ACCOGLIE CON FAVORE la relazione della Commissione al Consiglio, del 23 febbraio 2023, relativa all'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero² e PRENDE ATTO, in particolare, di quanto segue:

² COM(2023) 91 final.

1. Sebbene il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio non comporti l'ammissione automatica a ulteriori studi, sussistono ancora difficoltà relative alla distinzione tra l'ammissibilità al proseguimento degli studi (ossia il riconoscimento) e l'ammissione a un corso o a un programma specifico. La relazione della Commissione afferma inoltre che, a livello istituzionale, le ragioni che determinano tali difficoltà possono essere molteplici, tra cui il fatto che il concetto di riconoscimento reciproco automatico è spesso frainteso e che il riconoscimento e l'ammissione sono spesso combinati, dando talvolta luogo a incoerenze nel processo decisionale. L'assenza di approcci coerenti al riconoscimento reciproco automatico può risultare in processi diversi e complessi che possono compromettere un riconoscimento automatico agevole, equo e trasparente dei titoli di studio.
2. Non sono ancora ampiamente disponibili orientamenti forniti dalle autorità nazionali e un'offerta sistematica di formazione e informazioni, in parte a causa delle limitate risorse nazionali destinate a sostenere l'attuazione del riconoscimento reciproco automatico e i NARIC. Inoltre, la relazione della Commissione indica che il monitoraggio sistematico delle pratiche di riconoscimento nell'istruzione e nella formazione non è sufficientemente sviluppato.
3. Il riconoscimento reciproco automatico continua ad essere più avanzato nell'istruzione superiore che a livello di istruzione e formazione secondaria di secondo grado, compresa l'IFP, principalmente grazie al quadro fornito dagli strumenti di Bologna. Tuttavia, tali strumenti sono applicati in modo disomogeneo, come nel caso dell'uso delle informazioni fornite dalle agenzie di certificazione della qualità registrate nell'EQAR e dell'uso del supplemento al diploma, anche attraverso la piattaforma Europass.
4. Persistono difficoltà nel conseguire il riconoscimento reciproco automatico dopo i periodi di studio all'estero per gli studenti dell'istruzione superiore, in parte a causa della mancanza di informazioni e dell'uso limitato della guida ECTS per l'utente del 2015. Gli ostacoli amministrativi e le diverse percezioni riguardo alla qualità a livello di facoltà aggiungono ulteriori complicazioni. Sebbene nell'ambito del programma Erasmus+ gli istituti di istruzione superiore si siano impegnati a riconoscere pienamente e automaticamente i crediti ottenuti durante un periodo di mobilità, il riconoscimento è ancora lungi dall'essere la norma.

5. Permangono difficoltà in merito al riconoscimento dei titoli di studio dell'istruzione e della formazione secondaria di secondo grado, compresa l'IFP, che danno accesso all'istruzione superiore nello Stato membro in cui il titolo è stato rilasciato, per quanto riguarda l'accesso all'istruzione superiore in un altro Stato membro. Ciò è dovuto a diverse ragioni, tra cui la varietà delle pratiche, la molteplicità di attori coinvolti e l'uso limitato degli strumenti disponibili.
6. Anche il riconoscimento reciproco automatico dei risultati di un periodo di studio all'estero per i discenti dell'istruzione e della formazione secondaria di secondo grado, compresa l'IFP, continua ad essere poco sviluppato. La diversità dei sistemi di istruzione e formazione nell'UE è un punto di forza, ma può rappresentare una sfida in questo contesto. Il riconoscimento dei risultati dei periodi di studio all'estero è una questione complessa, ad esempio a causa di tale diversità, delle differenze nelle procedure di riconoscimento e della mancanza di quadri comuni al livello appropriato negli Stati membri.

CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Nonostante i progressi compiuti, il mancato riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all'estero continua a ostacolare la mobilità per l'apprendimento nell'UE.
2. L'impulso a gettare solide basi per il riconoscimento reciproco automatico nell'UE fondato sulla fiducia resta forte. Il riconoscimento reciproco automatico aumenta l'attrattiva della mobilità europea per l'apprendimento, rafforza gli istituti di istruzione e formazione e ne promuove l'internazionalizzazione. Inoltre, migliora l'istruzione e la formazione, consente l'acquisizione di abilità e competenze trasversali e offre migliori opzioni nel mercato del lavoro. I periodi di studio all'estero possono essere esperienze positive in grado di cambiare la vita dei giovani e possono portare a un'ulteriore mobilità in una fase successiva della vita. Possono contribuire allo sviluppo di competenze fondamentali come il multilinguismo, la cittadinanza e la consapevolezza culturale.
3. È indispensabile che tutti i soggetti interessati compiano maggiori sforzi per conformarsi alla raccomandazione del 2018 e mettere in atto tutte le misure necessarie entro il 2025. Cosa ancora più importante, il riconoscimento reciproco automatico dipende dalla collaborazione tra gli Stati membri per la promozione della fiducia reciproca e della trasparenza.

4. È necessario instaurare e sostenere la fiducia reciproca e la trasparenza per promuovere il riconoscimento reciproco automatico al fine di adeguare alle esigenze future gli elementi costitutivi dello spazio europeo dell'istruzione e dell'UE in quanto attore globale nel settore dell'istruzione e della formazione. Le iniziative dello spazio europeo dell'istruzione, come l'iniziativa delle università europee, possono essere importanti fattori propulsori del riconoscimento reciproco automatico e richiedono una prospettiva olistica.
5. La fiducia e la trasparenza tra i sistemi di istruzione e formazione sono una componente fondamentale per garantire il riconoscimento reciproco automatico. Pertanto, gli sforzi volti a costruire una cultura della fiducia e della trasparenza intorno al riconoscimento reciproco automatico devono essere intensificati a tutti i livelli decisionali, nel debito rispetto della sussidiarietà. La certificazione della qualità riveste un ruolo chiave nell'accelerare il rafforzamento della fiducia, mettendo in evidenza i metodi e migliorando la trasparenza. Proseguire l'importante lavoro già svolto nel contesto del processo di Bologna e dell'UE, compreso il processo di Copenaghen, è pertanto fondamentale per le procedure di riconoscimento basate sulla fiducia. A fini di trasparenza, una chiara motivazione delle decisioni di riconoscimento negative e la possibilità di impugnarle nei sistemi dei vari Stati membri possono rivelarsi importanti per le persone e per promuovere la fiducia nel sistema di riconoscimento.
6. Gli strumenti e le iniziative dell'UE svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di una maggiore trasparenza e nell'automatizzazione delle procedure di riconoscimento in generale. Tra questi figurano il programma Erasmus+ e il quadro europeo delle qualifiche (EQF), che contribuiscono a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità dei titoli di studio. A tale riguardo, è importante mantenere aggiornati i quadri nazionali delle qualificazioni per quanto riguarda l'EQF.

7. È importante concentrarsi su processi di digitalizzazione e sull'uso di strumenti digitali³ che consentano una più agevole verifica dell'autenticità delle qualificazioni, permettendo nel contempo un'efficace prevenzione delle frodi, nonché sugli strumenti messi a punto nell'ambito del programma Erasmus+. Insieme ai supplementi al diploma e alla banca dati Q-Entry, questi strumenti possono apportare un valore aggiunto riducendo i costi e gli oneri amministrativi.
8. Oltre a sfruttare appieno gli strumenti disponibili, è fondamentale promuovere, sostenere e continuare a favorire la creazione di un rapporto di fiducia tra il personale coinvolto nel processo decisionale, come anche fornirgli la formazione pertinente affinché disponga delle conoscenze e della comprensione necessarie in merito agli strumenti e ai quadri pertinenti per il riconoscimento nonché le competenze per utilizzarli in modo appropriato. Considerando che le decisioni sono spesso prese a livello istituzionale o locale, lo sviluppo di relazioni tra docenti, formatori, discenti, dirigenti e amministratori può svolgere un ruolo chiave nel rendere il riconoscimento reciproco automatico una possibilità concreta. La partecipazione individuale a progetti di cooperazione transnazionale e la mobilità dei portatori di interessi, quali docenti, formatori e dirigenti, possono svolgere un ruolo positivo nella promozione del riconoscimento reciproco automatico.

³ Quali le credenziali digitali europee per l'apprendimento, l'infrastruttura europea di servizi blockchain, il modello Europass Mobilità e il supplemento al certificato Europass (nell'ambito della piattaforma Europass), i registri nazionali delle qualificazioni collegati alla piattaforma Europass e la banca dati dei risultati della certificazione esterna della qualità (DEQAR).

9. L'autonomia degli istituti di istruzione superiore, nonché degli erogatori d'istruzione e formazione secondaria di secondo grado a seconda del contesto nazionale, è fondamentale per la creazione di un proficuo spazio europeo dell'istruzione. Allo stesso tempo, l'adozione di approcci nazionali coerenti al riconoscimento reciproco automatico conformemente alla raccomandazione del 2018 e il monitoraggio del riconoscimento a livello nazionale ridurrebbero la complessità e l'inutile divergenza di approcci. In tal modo si potrebbe migliorare la prevedibilità limitando nel contempo gli oneri amministrativi e finanziari per le autorità e i discenti. Il coinvolgimento di tutti gli attori pertinenti, quali gli istituti di istruzione superiore, i NARIC, le agenzie di certificazione della qualità e i punti nazionali di coordinamento dell'EQF, può svolgere un ruolo chiave in tali sforzi, anche per quanto riguarda la formazione, la fornitura di informazioni, il monitoraggio e l'elaborazione di orientamenti nazionali. In tale contesto, l'apprendimento tra pari può svolgere un ruolo importante nella diffusione delle migliori pratiche, sia nell'istruzione superiore che nell'istruzione e nella formazione secondaria di secondo grado, al fine di contribuire ad approcci nazionali più coerenti tra gli Stati membri.
10. I lavori relativi all'attuazione della raccomandazione possono ispirare e facilitare i progressi attinenti al riconoscimento delle qualificazioni acquisite al di fuori dell'UE, secondo le circostanze nazionali. In linea con gli strumenti e il quadro del processo di Bologna e dell'UE, si dovrebbe sfruttare appieno la convenzione globale dell'UNESCO sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, in quanto facilita la mobilità internazionale degli studenti e pone lo sviluppo delle questioni relative al riconoscimento in un contesto globale, sbloccando così il potenziale per l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore europea.

INVITA GLI STATI MEMBRI, tenendo debitamente conto dell'autonomia istituzionale e della libertà accademica e conformemente alla legislazione e alle circostanze nazionali, a:

1. Consolidare e intensificare gli sforzi volti a conseguire il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei periodi di studio all'estero nei rispettivi sistemi di istruzione e formazione, conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 2018.
2. Adottare un approccio in base al quale un titolo di studio che dà accesso a un determinato livello di istruzione superiore nello Stato membro in cui è stato rilasciato è automaticamente riconosciuto ai fini dell'ammissibilità per l'accesso all'istruzione superiore dello stesso livello in un altro Stato membro, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi, al fine di consentire la mobilità dei cittadini in tutta l'UE.
3. Sostenere gli istituti di istruzione superiore nell'applicazione del riconoscimento reciproco automatico ai sensi della raccomandazione del Consiglio del 2018, anche fornendo orientamenti chiari e formazioni pertinenti. Nei casi in cui gli istituti di istruzione superiore sono responsabili del riconoscimento reciproco automatico, assisterli nell'agevolazione di approcci nazionali coerenti.
4. Fare in modo che la certificazione esterna della qualità nell'istruzione superiore sia effettuata da agenzie indipendenti di certificazione della qualità registrate nell'EQAR e che operano in linea con le norme e gli orientamenti europei (ESG), al fine di promuovere la trasparenza e quindi la fiducia reciproca nel riconoscimento reciproco automatico.
5. Nel contesto dell'istruzione e della formazione secondaria di secondo grado, compresa l'IFP, concentrarsi sui risultati dell'apprendimento e continuare a sviluppare gli strumenti esistenti di garanzia della qualità in linea con il quadro EQAVET, al fine di consentire il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all'estero.

6. Promuovere sinergie all'interno del SEIS e dello spazio europeo dell'istruzione per far sì che si rafforzino reciprocamente, al fine di promuovere ambienti trasparenti ed efficienti per i processi di riconoscimento reciproco automatico.
7. In tale contesto, garantire che si sfruttino appieno gli strumenti del processo di Bologna e dell'UE, se del caso, per facilitare il riconoscimento reciproco automatico nell'istruzione superiore. Nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, agevolare il riconoscimento reciproco automatico nell'ambito di applicazione della raccomandazione del 2018 ricorrendo, se del caso, agli strumenti del processo di Copenaghen. Tali strumenti comprendono, tra l'altro, l'ECTS, gli ESG, la DEQAR, l'EQF, la banca dati Q-Entry, le credenziali digitali europee per l'apprendimento, il modello di apprendimento europeo, Europass, il supplemento al diploma, la carta Erasmus per l'istruzione superiore (CEIS), il supplemento a Europass Mobilità, il supplemento al certificato Europass e l'iniziativa riguardante la carta europea dello studente, nonché altri strumenti sviluppati con il sostegno del programma Erasmus+ e quelli derivanti dal processo di Bologna.
8. Cooperare a livello dell'UE per scambiare le migliori pratiche e sostenere l'apprendimento tra pari e lo scambio di informazioni al fine di rafforzare la fiducia e la trasparenza tra i sistemi di istruzione e formazione e potenziare il riconoscimento reciproco automatico nell'istruzione superiore, anche attraverso le alleanze delle università europee, nonché nell'istruzione e nella formazione secondaria di secondo grado, anche mediante i centri di eccellenza professionale.
9. Sostenere la promozione e la diffusione di informazioni pertinenti sulle procedure di riconoscimento reciproco automatico tra tutti gli attori e i portatori di interessi pertinenti, ad esempio discenti, istituti di istruzione superiore, erogatori d'istruzione e formazione secondaria di secondo grado, compresi gli erogatori d'IFP, i NARIC e le agenzie di certificazione della qualità. Ciò consentirà ai cittadini e ai discenti di comprendere le possibilità offerte dal riconoscimento reciproco automatico in termini di esperienze di studio all'estero e di sostenere l'adozione di un approccio coerente da parte delle autorità competenti per il riconoscimento.

10. Considerare, in tale contesto, il riconoscimento dell'apprendimento precedente e la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, in particolare promuovendo trasferimenti tra l'IFP e l'istruzione superiore e all'interno delle stesse, se del caso e tenendo conto dei livelli di istruzione, al fine di evitare vicoli ciechi e far sì che sia più facile beneficiare appieno delle opportunità di mobilità.
11. Sostenere ulteriormente i NARIC e vagliare opportune modalità per monitorare e valutare meglio i sistemi di riconoscimento, se del caso avvalendosi delle competenze dei NARIC e di altri organismi e istituzioni competenti, allo scopo di verificare se siano necessarie ulteriori azioni.
12. Promuovere la cooperazione tra i decisori in materia di riconoscimento e i NARIC per evitare incongruenze, rendere il riconoscimento reciproco automatico più efficace ed efficiente sotto il profilo delle risorse nonché utilizzare correttamente i mezzi e gli strumenti consolidati. A tal fine possono rivelarsi utili l'autovalutazione e la revisione tra pari condotte dai NARIC in linea con il sistema volontario di certificazione della qualità delle reti ENIC-NARIC.
13. Avviare una cooperazione transfrontaliera basata sulla fiducia, reciprocamente vantaggiosa e generosa al fine di migliorare e sostenere le opportunità di mobilità, in particolare i lunghi periodi di studio all'estero nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado. Servono ulteriori sforzi per facilitare gli scambi tra il personale, le istituzioni, le autorità e altri attori pertinenti. In tale contesto si dovrebbe fare maggiore ricorso al programma Erasmus+ e ad altri fondi e programmi dell'UE pertinenti allo scopo di rafforzare la cooperazione e gli scambi.

INVITA LA COMMISSIONE, nel debito rispetto della sussidiarietà e delle circostanze nazionali, compresa l'autonomia istituzionale, a:

1. Sostenere e collaborare con gli Stati membri, anche nel quadro del processo di Bologna e del processo di Copenaghen, promuovendo la cooperazione e l'apprendimento reciproco sui modi migliori per attuare il riconoscimento reciproco automatico nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado, inclusa l'IFP, specie in quei settori in cui permangono difficoltà, ivi compreso, se opportuno, un sostegno mirato ad attori e portatori di interessi.
2. Vagliare, in stretto raccordo con gli Stati membri, modalità per rafforzare il sostegno a questi ultimi al fine di progredire nell'attuazione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei periodi di studio all'estero nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado. L'obiettivo dovrebbe essere quello di promuovere le migliori pratiche e facilitare l'offerta di formazione e sostegno tra pari agli Stati membri e agli erogatori d'istruzione e formazione, compresi docenti e formatori, ove opportuno. Tale sostegno dovrebbe basarsi sulle competenze della rete NARIC e coinvolgere, se del caso, agenzie di certificazione della qualità e altri organismi e istituzioni competenti. In tale contesto, valutare in che modo le competenze dei NARIC possano essere utilizzate per progredire nel riconoscimento reciproco automatico nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado, nell'istruzione generale e nell'IFP, ove opportuno.

3. Continuare a sostenere gli Stati membri, compresi i NARIC, attraverso il programma Erasmus+, lo strumento di sostegno tecnico e altri programmi e strumenti di finanziamento dell'UE, allo scopo di portare avanti i lavori sul riconoscimento reciproco automatico. Oltre a ciò, sostenere gli Stati membri nell'utilizzo degli strumenti esistenti per sviluppare ulteriormente il riconoscimento reciproco automatico nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado, come anche nell'elaborazione di canali comuni di informazione e scambi di migliori pratiche.
 4. Continuare a sostenere il processo di revisione tra pari EQAVET a livello di sistema di IFP al fine di rafforzare la fiducia e la trasparenza e promuovere in tal modo il riconoscimento reciproco automatico tra Stati membri.
 5. Adottare un approccio olistico per aiutare gli Stati membri a conseguire il riconoscimento reciproco automatico nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione secondaria di secondo grado, valutando in che modo le prossime iniziative strategiche dello spazio europeo dell'istruzione da proporre entro il 2025 possano, coerentemente con gli strumenti, le strutture e i quadri esistenti, favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella raccomandazione del 26 novembre 2018, e in particolare in che modo tali iniziative possano essere utilizzate per promuovere la fiducia e la trasparenza.
-

Contesto politico

1. Risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2).
2. Conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 (EUCO 19/1/17 REV 1).
3. Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).
4. Risoluzione del Consiglio sull'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro (GU C 389 del 18.11.2019, pag. 1).
5. Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).
6. Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).
7. Raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, "Costruire ponti per un'efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell'istruzione superiore" (GU C 160 del 13.4.2022, pag. 1).
8. Conclusioni del Consiglio su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell'Europa (GU C 167 del 21.4.2022, pag. 9).